



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

Macerata, 19/04/2021

Alle Cooperative Aderenti
LL.SS.

A mezzo mail/Sito Web www.unicoopmarche.org

Ai componenti degli organismi Regionali
UN.I.COOP. Marche
LL.SS.

A mezzo mail/Sito Web www.unicoopmarche.org

Ai Partners Associativi
LL.SS.

A mezzo mail/Sito Web www.unicoopmarche.org

E, p.c.
UN.I.COOP Nazionale
A mezzo mail

Oggetto: Agenzia delle Entrate – Superbonus 110% - Cooperative Sociali di Tipo A - Risposta ad Interpello n. 253 del 14/04/2021

Carissime, Carissimi,

In relazione all'oggetto, vi informiamo che l'agenzia delle entrate con risposta a interpello numero 253 del 14 Aprile 2021, ha fornito alcuni chiarimenti sull'effettiva applicabilità del Superbonus 110% alle cooperative sociali di tipo A (cioè, cooperative sociali di produzione e lavoro che gestiscono servizi socio-sanitari educativi ovvero attività interesse generale di cui alla legge n. 381 del 1991, art. 1, comma 1, lett. a).

In breve, la cooperativa interpellante sosteneva di poter beneficiare del Superbonus 110% in virtù della qualifica di ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, nonché degli accantonamenti degli utili a riserva indivisibile.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad Interpello, ripercorrendo tutta la prassi (normativa e circolari) in materia di superbonus 110%, ha sostanzialmente escluso dal beneficio quelle cooperative sociali di produzione e lavoro che, in base all'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, corrispondono retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie in quanto esenti dalle imposte. Infatti, **l'Agenzia delle Entrate ha concluso che qualora la cooperativa istante corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento, come sopra citato, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.**

Nel caso in cui, invece, la Cooperativa usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.

Per un'informativa più esaustiva e completa, inviamo, unitamente alla presente, il testo integrale della Risposta ad Interpello Agenzia delle Entrate n. 253 del 15/04/2021.

Si coglie l'occasione per porgere i Ns. più cordiali saluti.

Firmato Digitalmente - Il Presidente Regionale
(Dott. Francesco D'Ulizia)

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004
Via Lorenzoni, 18
62100, Macerata (MC)
Tel. 0733/261308
C.F. 90059520446
Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org